



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA IN MATERIA DI MOBILITA' GIOVANILE, FATTO A ROMA E A OTTAWA L'11 DICEMBRE 2020, A ROMA IL 20 GENNAIO 2021 E A TORONTO IL 3 FEBBRAIO 2021

Art. 4 (Accordo)

Durata della Partecipazione per Cittadini idonei

1. Un cittadino idoneo che soddisfi i requisiti per l'accesso previsti dal presente Accordo puo' beneficiare dell'Accordo stesso per un massimo di due (2) partecipazioni autorizzate. Il periodo autorizzato per ciascun soggiorno non deve superare i dodici (12) mesi. 2. Per ogni partecipazione deve essere presentata una domanda distinta.

Versione in vigore dal 11 agosto 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilita' giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 117
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2022/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it